Proposta di affidamento in Concessione di Servizi mediante Project Financing, ai sensi del D.Lgs 50/2016, del Servizio Energia per gli stabili comunali e del servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica.





## **INDICATORI DI PERFORMANCE**

In caso di riscontrata carenza nella gestione del servizio, verrà addebitata al concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale che va da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Qualora il Concessionario non raggiunga "l'obiettivo contrattuale di risparmio energetico percentuale" previsto all'art. 1.2 del Progetto di Gestione, gli sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore complessivo del costo annuo del per ogni punto percentuale di differenza arrotondato all'intero inferiore (ad esempio: se la differenza è 1,45, verrà applicata una penale pari all'1%; se la differenza è 2,45, verrà applicata una penale pari all'2%).

Il calcolo del raggiungimento dell'obiettivo verrà documentato da apposita relazione contenente le tabelle di calcolo, a cura del concessionario, inviata al concedente entro 3 mesi dalla conclusione dell'annualità oggetto di verifica.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione, una volta valutate le giustificazioni del concessionario, stabilirà se applicare la penale. L'appenale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

## L'applicazione di tutte le penali sarà dedotta dall'importo della prima rata utile del canone, ferma restando in alternativa la facoltà del Concedente di rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

Qualora il concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto di concessione.

Qualora il concessionario non rispetti i termini temporali e procedurali previsti per l'esecuzione delle attività richieste, così come indicato nella documentazione tecnica di offerta, saranno applicate le seguenti penali:

- penale d'importo pari a € 50,00 (cinquanta/00), per irreperibilità dell'operatore del servizio di call center;
- penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00), per ogni ora di ritardo nel pronto intervento, fino a un massimo di € 300,00 (trecento/00);
- penale d'importo pari a € 200,00 (duecento/00), per ogni pronto intervento non eseguito dopo che siano decorse 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta;
- penale d'importo pari a € 30,00 (trenta/00) al giorno, per ogni attività di manutenzione non eseguita

Proposta di affidamento in Concessione di Servizi mediante Project Financing, ai sensi del D.Lgs 50/2016, del Servizio Energia per gli stabili comunali e del servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica.

o non eseguita in modo non corretto;

- penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00), per ogni eventuale interruzione della fornitura di energia termica causata dal concessionario;
- penale d'importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese, per ogni avvio impianto eseguito in ritardo:
- penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00), per ogni disservizio derivante da modifiche funzionali, negligenza o imperizia nell'attività operativa.
- penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00), per ritardi superiori a 10 minuti nell'accensione degli impianti di Pubblica Illuminazione;
- penale di importo pari a € 20,00 (venti/00) al giorno a punto luce fino ad un massimo di 10 giorni per le seguenti mancanze che si possono verificare anche singolarmente:
  - Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione degli stessi;
  - Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della concessione;
  - Il mancato caricamento dei punti luce all'interno del Sistema Informativo.
- Con riferimento a tutti i servizi oggetto della presente concessione, nell'eventualità che i lavori di rimessa a regime degli impianti dovessero protrarsi per una durata maggiore di una giornata, la risoluzione del problema sarà oggetto di valutazione delle performance offerte. Inoltre, il valore economico risultante dal maggior tempo, superiore alla prima giornata di lavoro, verrà decurtato dal canone come servizio non fornito;
- Alle penali relative alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione si applicano i seguenti fattori correttivi:
  - Maggiorazione del coefficiente moltiplicativo 1,5, qualora l'intervento ricada nella località di Bibione, nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 30 settembre, oltre alle festività pasquali e natalizie;
  - Maggiorazione del coefficiente moltiplicativo 2, qualora l'intervento ricada nella località di Bibione, nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 30 settembre, oltre alle festività pasquali e natalizie, in occasione di un evento di richiamo turistico.
- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo validato corredato delle autorizzazioni al Concedente, rispetto ai termini previsti di 90 giorni dalla data di aggiudicazione oltre ad ulteriori 30 giorni per integrazioni, si applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo delle spese tecniche;
- Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente all' 1 (uno) per mille, da computare sull'importo totale degli Interventi, al lordo degli





oneri della sicurezza e al netto di IVA;

- Per il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi dei materiali e dei componenti tecnici installati rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo/esecutivo e nel relativo capitolato speciale d'appalto. si applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni difformità riscontrata, oltre al 20% del valore del bene difforme:
- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni relativi alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e/o nella disponibilità online di tali documenti, secondo le modalità definite nel progetto di gestione o nei documenti di offerta, si applicherà una penale pari a € 50.00 (cinquanta/00);
- Per il mancato trasferimento in archivio cartografico tipo shape e dwg degli Impianti della pubblica illuminazione e il mancato aggiornamento del PICIL entro mesi 6 (sei) dalla fine degli Interventi della pubblica illuminazione proposti, si applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna completa del materiale;
- Per il mancato aggiornamento della consistenza degli Impianti della pubblica illuminazione entro il 31.05 di ogni successivo anno, si applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- Per ogni giorno di ritardo oltre il 31.05 di ogni anno, si applicherà una penale pari ad € 100.00 (cento/00) per la mancata trasmissione al Concessionario di copia della seguente documentazione attestante l'esecuzione delle seguenti operazioni sugli Immobili:
  - compilazione dei libretti con riferimento all'indicazione delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto termico per la climatizzazione e della frequenza di esecuzione delle stesse, come stabilito dall'art.7 del D.P.R. 74/2013 (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le pertinenti seguenti schede del Libretto);
  - esecuzione a regola d'arte delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione e compilazione contestuale dell'apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione;
  - esecuzione dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico per la climatizzazione invernale di potenza utile nominale > 10kW e dell'impianto termico per la climatizzazione estiva di potenza utile nominale > 12kW, conformemente alle disposizioni di legge per quanto riguarda periodicità e modalità di esecuzione, oltre alla contestuale compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica e dell'apposita scheda del Libretto a seconda della tipologia di impianto, da trasmettere entro 30 giorni dalla data del suo rilascio in modalità di compilazione telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione (CIRCE);
  - dichiarazione F-gas degli impianti di climatizzazione estiva che contengono gas ad effetto serra in quantità superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, compilazione del registro ex



ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. Amministratore Defegato

Regolamento UE n.517/2014 ed esecuzione di controlli periodici delle perdite con frequenza rispondente ai requisiti di legge (es: qualora il quantitativo di gas sia superiore a 50 tonnellate di CO2 equivalente i controlli devono essere semestrali).

• Nell'ambito degli Interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione per la mancata esecuzione della verifica illuminotecnica strumentale ante intervento e post intervento si applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per singola linea elettrica.

Hera Luca Sin Direttole Saparate Ing. Alessaparo Battistini

> ASE AcegasApsAmga Servizi Engrgetici S.p.A. Amministratore Delegato Ing. Giorgio Golinelli